*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 160**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **ROMA - Venerdì, 1° luglio 1966** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **465**.

**Contingenti tariffari in esenzione da dazio od a dazio ridotto, per l'anno 1966.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per i prodotti elencati nell'annessa tabella, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, per l'anno 1966, nella misura per ciascuno di essi indicata, nei limiti dei rispettivi contingenti, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1966*
*Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 174.* — VILLA

TABELLA

| Voce della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Misura del contingente | Aliquota del dazio |
|---|---|---|---|
| ex 01.02-A-II-a | – Tori, vacche e giovenche, delle razze di Schwyz, di Simmenthal e di Friburgo, esclusi quelli da macello . . . | 3000 capi | 1,80 % |
| | – Giovenche e vacche delle seguenti razze di mantagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmenthal e razza del Pinzgau, escluse quelle da macello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7500 capi | 3,60 % |
| ex 03.01-B-I-b-1 | Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati . . | 14.000 tonn. | esenzione |
| 03.02-A-I-b-2 | Merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi . . . . . . . . . | 34.000 tonn. | esenzione |
| 08.01-A-II | *Datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali* | 10.000 tonn. | 4 % |

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 466.

**Sospensioni o riduzioni daziarie, per l'anno 1966, per alcuni prodotti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato secondo alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966*
***Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 159.*** — VILLA

ALLEGATO II

## ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| 08.01-D-II-b-2 | Noci di acagiù (o di anacardio) | 16 | 2,50 | esenzione | 2,50 | 31-12-1966 |
| | Tè: | | | | | |
| | — presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno: | | 5 | | | |
| 09.02-A-I | — — *in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto* | 50 con riscossione minima di lire 450 per kg. netto | | 5 | 5 | 31-12-1966 |
| 09.02-A-II | — — *altro* | L. 500 per kg. netto, oppure 50% con riscossione minima di L. 450 per kg. netto | | 5 | 5 | 31-12-1966 |
| 09.02-B | — altro | L. 500 per kg. netto, oppure 50% con riscossione minima di L. 450 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 09.03 | Mate | L. 500 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 09.04-A-II-c-1 | Pimenti del genere « Capsicum », non tritati nè macinati, altri | 40 | 10 | esenzione | 10 | 31-12-1966 |
| 09.04-B-II-a | Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati | 40 | 12 | esenzione | 12 | 31-12-1966 |
| 09.08-A-II-b-2 | Amomi e cardamomi, non tritati nè macinati, altri | L. 2000 per kg. netto, oppure 70% con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 09.08-B-III | Amomi e cardamomi, tritati o macinati | L. 2000 per kg. netto, oppure 70% con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 09.09-A-III-b | Semi di coriandolo, non tritati nè macinati, altri | 4 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 09.09-B-II | Semi di coriandolo, tritati o macinati | 9 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 09.10-D-I-b | Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro | L. 700 per kg. netto, oppure 70% con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |

*Segue* ALLEGATO II

## *Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| 09.10-D-II | Zenzero, altrimenti presentato | L. 700 per kg. netto, oppure 70% con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 09.10-E-II | Polvere e pasta di Curry | 40 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 13.02-A-II | Gomma lacca, imbianchita | 3 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 14.02-B-I | Crine vegetale | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Olio di ricino, destinato ad altri usi: | | 7 | | | |
| 15.07-B-I-a-2-aa | — *destinato alla fabbricazione dei solforicinati* | 6 | | 2,40 | 6,60 | 31-12-1966 |
| 15.07-B-I-a-2-bb | — *altro* | 18 | | 7,20 | 11,40 | 31-12-1966 |
| ex 15.07-B-I-b-1-bb-alfa-b' | Olio di semi di tabacco, greggio | 6 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 15.07-B-I-b-2-aa-beta | Olio di semi di tabacco, altro | 6 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Chutney di mango: | | esenzione | | | |
| ex 20.01-A | — *con aggiunta di zuccheri* | 22 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 20.01-B | — *altri* | 16 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 20.04 | Zenzero, cotto negli zuccheri o candito | 21 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 20.06-B-II-a-3 | Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg. | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 20.06-B-II-b-3 | Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 21.04 | Chutney di mango liquido | 18 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 27.07-G-I-b ed ex c | Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo | 14 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 27.14-C-I-b | Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, per la fabbricazione del nerofumo | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 28.52-B | Cloruri dei metalli delle terre rare | 4 | 4 | esenzione | 4 | 31-12-1966 |
| 28.55-B-I | Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghisa fosforosa d'affinazione e di acciaio (1) | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 29.01-C-I-a | Pineni | 9 | 8 | 1,80 | 8 | 31-12-1966 |
| 29.01-C-I-b-2 | Canfene | 9 | 8 | 1,80 | 8 | 31-12-1966 |
| ex 29.01-D-VI-d | Viniltoluolo | 13 | 6 | 2,60 | 6 | 31-12-1966 |

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* ALLEGATO II

## *Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| ex 29.02-B | Esaclorociclopentadiene | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 29.09 | Ossido di butilene | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | Pregnenolone | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | 17-Alfa-ossipregnenolone | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | 1,4,17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | Deidroepiandrosterone | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | 4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-D-I-b | 16-Alfa-metilpregnenolone | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-E | 16-Beta-metil-16-alfa, 17-alfa-epossi-5-pregnen-3-beta-olo-20-one | 22 | 3 | 3 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-F | 1,4-Naftochinone | 20 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 29.13-G-III | 2-3 Dicloro-1-4-naftochinone | 16 | 8 | 3,20 | 8 | 31-12-1966 |
| ex 29.13-G-III | Decaclorotetraciclodecanone | 16 | 10 | 3,20 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16,17-Ossidopregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato) | 9 | 3 | 1,80 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa, 21-diolo-3, 20-dione-21 acetato | 9 | 6 | 1,80 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato--21 acetato | 9 | 6 | 1,80 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.15-A-IV-a | Acido sebacico | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.15-B | Anidride dell'acido esacloroendometilen-tetraidroftalico | 16 | 8 | 3,20 | 8 | 31-12-1966 |
| ex 29.16-D-II-b | Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio | 22 | 10 | 4,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.29 | Etilidrazide dell'acido podofillinico | 18 | 6 | 3,60 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.29 | Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato | 18 | 3 | 3 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 29.31-B-IV | Tio-bis (di sec-amilfenolo) | 21 | 6 | esenzione | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.31-B-V | 2,3-Dicloroallil-diisopropiltiolcarbammato | 21 | 10 | 4,20 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.31-B-V | 2, 3, 3-Tricloroallil-diisopropil-tiolcarbammato | 21 | 10 | 4,20 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-I-d | 0, 0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiotosfato | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |

*Segue* ALLEGATO II

## *Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4, 6-bis-(etilammino)-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4, 6-bis-(isopropilammino)-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-II-f-1 | Diosgenina e suoi esteri | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | Dibromuro e dicloruro di 1, 1'-etilen-2, 2'-dipiridilio | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | 1,4-Diaza-biciclo-2, 2, 2-ottano (trietilendiammina) | 12 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | 1-Idrossietil-2-metil-5-nitroimidazolo | 12 | 16 | esenzione | 12,80 | 31-12-1966 |
| 29.41-A | Digitaline | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.41-D-II | Glucoside puro di scilla | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.41-D-II | Sale di calcio del Sennoside A e B | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.41-D-II | Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.42-C-VIII-b | Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 31-12-1966 |
| ex 29.44-D | Cefaloridina | 9 | 2 | 1,80 | 2 | 31-12-1966 |
| | Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata dalla fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino: | | | | | |
| | — Essenza di trementina: | | 3 | | | |
| 38.07-A-I | — — *destinata alla fabbricazioone della canfora sintetica* (1) | esenzione | | esenzione | 2,40 | |
| 38.07-A-II | — — *altra* | 6 | | esenzione | 3 | 31-12-1966 |
| 38.07-B | — Altri | 9 | 3 | esenzione | 3 | 31-12-1966 |
| 38.08-A | Colofonie (comprese le « peci resinose ») | 8 | 3,50 | esenzione | 3,50 | 31-12-1966 |
| ex 38.08-C-II-b-2 | Alcole idroabietilico tecnico | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 38.11-C-III-b | Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale | 18 | 5 | 3,60 | 5 | 31-12-1966 |
| | Acidi solfonici di oli di scisti, tiofenici, e loro sali: | | 8 | | | |
| ex 38.19-D-I | — *acidi solfonici di oli di scisti, per usi farmaceutici* | 16 | | 3,20 | 8 | 31-12-1966 |
| ex 38.19-D-II | — *altri* | 13 | | 2,60 | 8 | 31-12-1966 |
| ex 38.19-Q-IV-h | Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* ALLEGATO II

## *Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| ex 38.19-Q-IV-h | Miscele di mercaptani terziari | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 38.19-Q-IV-h | Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente) | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Polisolfoetileni alogenati nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39: | | 4 | | | |
| 39.02-C-III-a | — *contenenti solventi organici volatili* | 21 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-III-b | — *blocchi* | 27 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-III-c | — *altri* | 22 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| | Capolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 % in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1): | | 4 | | | |
| ex 39.02-C-VIII-a | — *emulsioni e dispersioni acquose* | 13 | | 2,60 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-VIII-b-2 | — *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura), altri* | 11 | | 2,20 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-VIII-d | — *altri* | 22 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| | Capolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39: | | 4 | | | |
| ex 39.02-C-XIV-a-1 | — *contenenti solventi organici volatili* | 21 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-XIV-a-2 | — *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose* | 13 | | 2,60 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-XIV-a-3 | — *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi* | 27 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.02-C-XIV-a-4 | — *altri* | 22 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| | Etilcellulosa (non plastificata): | | 4 | | | |
| 39.03-B-V-a-1-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (2) | 13 | | 2,60 | 4 | 31-12-1966 |
| 39.03-B-V-a-1-bb | — *altra* | 22 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| | Etilossietilcellulosa insolubile nell'acqua: | | 4 | | | |
| ex 39.03-B-V-a-2-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (2) | 13 | | 2,60 | 4 | 31-12-1966 |
| ex 39.03-B-V-a-2-bb | — *non nominata* | 22 | | 4 | 4 | 31-12-1966 |
| | Ossipropilmetilcellulosa: | | 12 | | | |
| ex 39.03-B-V-a-2-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (2) | 13 | | 2,60 | 12 | 31-12-1966 |
| ex 39.03-B-V-a-2-bb | — *non nominata* | 22 | | 4,40 | 12 | 31-12-1966 |
| 44.03-A | Legno tropicale rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44 | 4 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze. — (2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* ALLEGATO II

## *Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Scadenze |
| | Legno tropicale semplicemente squadrato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44: | | esenzione | | | |
| 44.04-A-I | — *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta* | 4 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 44.04-A-II | — *grossolanamente squadrato con la sega* | 11 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Legno tropicale semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm., delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44: | | esenzione | | | |
| 44.05-A-I | — *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali* | 4 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 44.05-A-II | — *altro* | 11 | | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 44.28-B-II-c-5 | Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato: | | | | | |
| 45.01-A | — sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm. | 10 | 3 | 3 | 3 | 31-12-1966 |
| | — altri: | | 3 | | | |
| 45.01-B-I | — — *frantumato, granulato o polverizzato* | 25 | | 3 | 3 | 31-12-1966 |
| 45.01-B-II | — — *non nominati* | 22 | | 3 | 3 | 31-12-1966 |
| ex 48.01-E-II-g-3-bb | Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1) | 17 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 51.01-B-1 | Filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine di aria | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino o di sisal: | | 15 | | | |
| 62.03-B-I-b-1-aa | — *vuoti, di cotone* | 18 | | 3,60 | 15 | 31-12-1966 |
| 62.03-B-I-b-1-bb | — *vuoti, altri* | 21 | | 4,20 | 15 | 31-12-1966 |
| 70.19-A-I-a | Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente | 22 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 70.19-A-III-a | Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente | 22 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| 81.04-M | Uranio impoverito in uranio 235 | 2 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |
| ex 97.06-B | Attrezzi per cricket e polo | 18 | esenzione | esenzione | esenzione | 31-12-1966 |

(1) Per carta giapponese si intende una carta di colore naturale bianca di qualità flessibile e resistente, pesante per metro quadrato più di 12 grammi fino a 28 grammi inclusi, e composta in maggior parte di fibre lunghe.

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **467**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: « Fitoiatria ».

L'insegnamento complementare di « Difesa delle piante » del predetto corso di laurea è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 176. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **468**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Andriana Marcello - Centro del merletto di Burano », con sede in Venezia.**

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Andriana Marcello - Centro del merletto di Burano », con sede in Venezia e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 156. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. **469**.

**Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile.**

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 420.000.000 (quattrocentoventimilioni) l'immobile, costituito da due corpi di fabbrica, sito in Roma, piazza Santa Maria Consolatrice numeri 12 e 13, di proprietà del sig. Aldo Palmerini.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 162. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **470**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Agrigento.**

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Agrigento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 157. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **471**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in Sondrio.**

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 31 ottobre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in Sondrio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 154. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **472**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nel comune di Roma.**

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 13 gennaio 1964, integrato con altro decreto del 14 successivo e con due dichiarazioni del 29 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, nella zona di Monte Arsiccio del comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 203, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966.

**Sostituzione di un membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1966, con il quale il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Giovanni Paleologo venne nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 1088/S.G. del 4 dicembre 1965, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del referendario del Consiglio di Stato dott. Vincenzo Caianiello in sostituzione del dott. Giovanni Paleologo;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1966, il referendario del Consiglio di Stato dott. Vincenzo Caianiello è nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del primo referendario dott. Giovanni Paleologo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1966*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 229*

(5289)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.

**Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, sul riconoscimento giuridico dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1963, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione, il cui mandato triennale è scaduto il 28 febbraio 1966;

Ritenuto che per il pieno raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione è necessario adeguarla alle esigenze di una più ampia e penetrante prevenzione degli infortuni sul lavoro nel particolare settore dei generatori di vapore ed assicurare una più larga partecipazione dei rappresentanti delle varie componenti del mondo del lavoro all'attività dell'Ente;

Considerato che è prevista la modifica delle strutture organizzative dell'Associazione e che in questa fase transitoria si ravvisa la opportunità di procedere alla nomina di un commissario straordinario, che amministri l'Associazione con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Giovanni Giacalone, ispettore generale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Al predetto commissario, che rimarrà in carica non oltre il periodo di un anno, sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

BOSCO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966*
*Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 120*

(5441)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966.

**Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, concernente la trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro;

Visti gli articoli 6, 7 e 15 della stessa legge n. 335 sulla costituzione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'Associazione suddetta;

Visto lo statuto dell'Associazione suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visti i decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale datati 7 marzo 1963, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio nazionale e il Comitato centrale dell'Associazione suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1965, con il quale il dott. Raimondo Magnani è stato confermato nella carica di presidente della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavore per un triennio a decorrere dal 13 giugno 1964;

Considerato che i termini del mandato del Consiglio nazionale e del Comitato centrale sono scaduti fin dal 6 marzo 1966;

Viste le determinazioni n. 264 del 7 gennaio 1964 e n. 484 del 4 maggio 1965 della Corte dei conti adottate in ordine al controllo della gestione finanziaria della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalle quali sono emerse gravi irregolarità amministrative a carico degli organi di amministrazione per gli esercizi 1963 e 1964;

Considerato che analoghe gravi irregolarità amministrative a carico degli stessi organi sono emerse anche dalle relazioni del Collegio sindacale ai conti consuntivi della gestione dell'Associazione per gli esercizi 1963-1964;

Considerato che i conti suddetti sono stati restituiti all'Associazione per le opportune rettifiche e che il conto consuntivo relativo all'esercizio 1965 non è stato ancora definito;

Considerata la opportunità di nominare un commissario straordinario in sostituzione degli organi di amministrazione della gestione dell'Associazione;

Ritenuta, quindi, la necessità di sciogliere il Consiglio nazionale e il Comitato centrale dell'Associazione suddetta e di revocare l'incarico di presidente dell'Associazione stessa al dott. Raimondo Magnani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro conferito al dott. Raimondo Magnani con decreto presidenziale 23 febbraio 1965, è revocato.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale e il Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro sono disciolti.

Art. 3.

Il consigliere di Stato dott. Aldo Quartulli è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con i poteri del presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale nonchè per procedere agli adempimenti per il rinnovo degli organi di amministrazione della Associazione stessa secondo le modalità stabilite dallo statuto sociale.

Il commissario predetto dura in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1966

SARAGAT

Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966*
*Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 80*

(5440)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1966.

**Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli;

Visto l'art. 6 del vigente statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1959, con il quale il sen. avvocato Giuseppe Trabucchi è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 1° luglio 1959-30 giugno 1962;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi, per la durata di un triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. dott. Luciano Dal Falco è nominato presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, per il triennio 1966-1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
ANDREOTTI

(5332)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.

**Classificazione tra le comunali di due strade in comune di Bondeno (Ferrara).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda 3 aprile 1959, n. 253, con la quale il Consorzio di Bonifica Terre Vecchie (Ferrara) ha chiesto la classificazione a comunali delle seguenti strade di bonifica nel comune di Bondeno:

1) dal ponte Settepolesini lungo il canale Cittadino e il canal Bianco fino al ponte Dueponti (chilometri 3,291);

2) dal ponte Saccona sullo scalo Roncagallo al ponte Cà di Dio sul canal Bianco (km. 2,620);

3) dalla località Saccona alla possessione Grossa (chilometri 0,870);

Vista la delibera 9 agosto 1960, n. 431, con la quale il comune di Bondeno ha espresso parere favorevole per la classificazione a comunale solo per la prima delle strade sopra indicate e precisamente:

1) dal ponte Settepolesini lungo il canal Cittadino e il canal Bianco fino al ponte Dueponti (km. 3,291);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2378, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le tre strade in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che con decreto ministeriale 15 luglio 1965, n. 1943/c è stata classificata comunale l'anzidetta prima strada:

1) dal ponte Settepolesini lungo il canal Cittadino e il canal Bianco fino al ponte Dueponti (km. 3,291);

Vista la delibera 10 settembre 1965, n. 56, con la quale il comune di Bondeno ha espresso parere favorevole per la classificazione a comunali delle rimanenti due strade:

2) dal ponte Saccona sullo scalo Roncagallo al ponte Cà di Dio nel canal Bianco (km. 2,620);

3) dalla località Saccona alla possessione Grossa (km. 0,878);

Ritenuto che le due suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate comunali le strade:

*a*) dal ponte Saccona sullo scalo Roncagallo al ponte Cà di Dio sul canal Bianco (km. 2,620);

*b*) dalla località Saccona alla possessione Grossa (km. 0,878),

ed incluse nell'elenco del comune di Bondeno (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(3754)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1966.

**Classificazione tra le comunali di sette strade in comune di Bondeno (Ferrara).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le sette domande tutte in data 28 marzo 1960, n. 1824, con le quali il Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana (Modena) ha chiesto la classificazione a comunali delle seguenti strade di bonifica: 1) Dogaro-Ponte Santi; 2) Quattrina-S. Bianca; 3) Zerbinate; 4) Arginelli; 5) Burana-Ponte Santi; 6) Serragliolo; 7) Piretta-via Rovere;

Visto l'atto 22 novembre 1961, n. 555, con il quale il comune di Bondeno (Ferrara) ha deliberato di classificare comunali solo le prime quattro strade soprariportate e precisamente: 1) Dogaro-Ponte Santi; 2) Quattrina-S. Bianca; 3) Zerbinate; 4) Arginelli;

Visto il voto 15 aprile 1964, n. 694, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto per le sette strade in parola i requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Vista la delibera 10 settembre 1965, n. 56, con la quale il comune di Bondeno ha espresso parere favorevole per la classificazione a comunale delle rimanenti tre strade: 5) Burana-Ponte Santi; 6) Terragliolo; 7) Piretta-via Rovere;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le strade:

1) « Dogaro-Ponte Santi » che dalla strada comunale « Bondeno-Burana » in destra del collettore di Burana, raggiunge il confine con la provincia di Mantova presso Ponte Santi (km. 5,340);

2) « Quattrina-S. Bianca »: dalla località « La Rovere » attraverso i centri abitati di Pilastrello, Scortichino, La Piretta e Quattarello termina all'innesto della provinciale « Bondeno-Finale Emilia » presso la frazione S. Bianca (km. 8,290);

3) « Zerbinate »: dalla frazione omonima, si immette nella comunale « Bondeno-Ponti di Spagna » (km. 2,876);

4) « Arginelli »: dalla comunale « Ponti di Spagna-Bondeno » al ponte Pepoli sul canale della Pilastrosi (km. 2,260);

5) « Burana-Ponti Santi »: in sinistra del collettore di Burana, collega le frazioni di Burana e di Pilastri (km. 6,927);

6) « Serragliolo »: dalla strada « Bondeno-Finale » alla strada « Traversagno » (km. 3,085);

7) « Piretta-via Rovere »: unisce la strada comunale « Bondeno-Scortichino » con quella di « Bondeno-Burana-Gavello » (km. 4,970);

ed incluse nell'elenco del comune di Bondeno (Ferrara.)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(3755)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1966.

**Nomina del presidente del Comitato geologico.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 363, con il quale è stato ricostituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge 1960, n. 15, sopra citata, provvedendo alla nomina del prof. Angelo Bianchi e del prof. Ardito Desio, rispettivamente, a presidente e a vice presidente del Comitato stesso;

Vista la lettera in data 28 luglio 1965, con la quale il prof. Angelo Bianchi ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente e da membro del Comitato geologico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Giuseppe Schiavinato è stato nominato membro del Comitato geologico, in sostituzione del prof. Angelo Bianchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Comitato, tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *i*) dell'art. 3 della legge sopra citata;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1966, il prof. Ardito Desio è nominato presidente del Comitato geologico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966*
*Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 279*

(5267)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1966.

**Declassificazione dalle provinciali di una strada in provincia di Mantova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 18 settembre 1964, n. 178, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione a comunale della strada « Scorzarolo-Torre d'Oglio » della lunghezza di chilometri 2 + 953;

Visto il voto 12 ottobre 1965, n. 1493, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada suddetta possa essere declassificata da provinciale per essere considerata vicinale;

Ritenuto quindi, che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali la strada anzidetta;

Decreta:

La strada provinciale « Scorzarolo-Torre d'Oglio » della lunghezza di km. 2 + 953 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed a termini dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, viene considerata vicinale; ad essa si applicano, quindi, le disposizioni dell'art. 14 della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(5048)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1966.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ostana (Cuneo).**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 6 gennaio 1965 con la quale il comune di Ostana (Cuneo) ha richiesto la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che detta domanda è irricevibile perchè prodotta oltre il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ostana (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ostana (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 11 giugno 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(5174)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1966, il comune di Collevecchio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(5340)**

### Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, il comune di Elini (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 721.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(5335)**

### Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, il comune di Craco (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.752.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(5336)**

### Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Pisa.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A. 41/4746 in data 17 giugno 1966 — sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato — l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Pisa, piazza S. Antonio, di proprietà dell'Impresa pisana costruzioni, per un prezzo non superiore a L. 67.000.000 (sessantasettemilioni).

**(5269)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di quarantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Montaltese », con sede in Montalto Marche (Ascoli Piceno), costituita per rogito Lepri in data 10 novembre 1953, repertorio 211/107;

2) Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Monturano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 1° marzo 1946, repertorio 16434/5745;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra operai reduci e combattenti », con sede in Petritoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guerrieri Paleotti in data 16 marzo 1947, repertorio 375/177;

4) Società cooperativa edilizia « Combattenti e reduci », con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Stingone in data 4 settembre 1946;

5) Società cooperativa edilizia « C.E.I.C. Impiegati di Casamassima », con sede in Casamassima (Bari), costituita per rogito Albenzio in data 19 gennaio 1959, repertorio 4357/1747;

6) Società cooperativa « Esercenti Macellai », con sede in Casamassima (Bari), costituita per rogito Albanese in data 14 luglio 1955;

7) Società cooperativa di consumo « Aurora », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Simonetti in data 15 marzo 1957;

8) Società cooperativa « Industriale Modugnese », con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Cardinali in data 23 aprile 1955;

9) Società cooperativa edilizia e rurale « G. Matteotti », con sede in Santa Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Cocco in data 6 novembre 1946, repertorio 1484;

10) Società cooperativa edilizia « Alma », con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 25 gennaio 1955, repertorio 14514/4117;

11) Società cooperativa di consumo « Filippo Turati », con sede in Como, costituita per rogito Fazzini in data 7 gennaio 1947, repertorio 5857/2778;

12) Società cooperativa « di consumo fra il personale della Banca d'Italia », con sede in Como, costituita per rogito Luzzani in data 17 marzo 1947, repertorio 22170/11672;

13) Società cooperativa edilizia « Calabresella », con sede in Cosenza, costituita per rogito Pastore in data 4 giugno 1963, repertorio 15550;

14) Società cooperativa di consumo « L'Economia », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 18 luglio 1947, repertorio 4619;

15) Società cooperativa di consumo « Falce e Martello », con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Consales in data 22 novembre 1920;

16) Società cooperativa agricola e di consumo « Economia e Lavoro », con sede in Cipollina di Grisolia (Cosenza), costituita per rogito Albi Marini in data 27 settembre 1920;

17) Società cooperativa « Libertà e Lavoro », con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito De Santis in data 13 marzo 1946, repertorio 441;

18) Società cooperativa « Società Cooperativa di Consumo », con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Vercillo Gaspare in data 29 agosto 1920;

19) Società cooperativa di consumo « Scudo Crociato di Rovito », con sede in Rovito (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 17 aprile 1921, repertorio 3676;

20) Società cooperativa « Industria Produzione e Lavoro Legno - C.I.P E.L.L. », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Scornaienghi in data 5 maggio 1963, repertorio 38159;

21) Società cooperativa di consumo e lavoro « L'Unione », con sede in San Pietro in Guarano (Cosenza), costituita per rogito Feraco in data 2 novembre 1920, repertorio 3722;

22) Società cooperativa « Tra coltivatori diretti dell'altipiano Silano », con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito De Santis in data 11 aprile 1954;

23) Società cooperativa « Proletaria di Spezzano Piccolo », con sede in Spezzano Piccolo (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 3 febbraio 1944;

24) Società cooperativa « Anonima agricola di lavoro e consumo di Agnadello », con sede in Agnadello (Cremona), costituita per rogito Pergani in data 11 febbraio 1920, repertorio 1927/3519;

25) Società cooperativa edilizia « Fiduciaria », con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 20 febbraio 1958, repertorio 27594/13456;

26) Società cooperativa di consumo « Anonima Cooperativa Circolo Cooperativo di Ombriano », con sede in Ombriano di Crema (Cremona), costituita per rogito Donati in data 29 settembre 1912, repertorio 9437;

27) Società cooperativa « Di consumo e agricola », con sede in Offanengo (Cremona), costituita per rogito Slerca in data 22 novembre 1921, repertorio 4916/2179;

28) Società cooperativa « Agricola di Pandino », con sede in Pandino (Cremona), costituita per rogito Donati in data 30 settembre 1922, repertorio 14898/2764;

29) Società cooperativa mista « Nazionale di consumo di Nosadello di Pandino «, con sede in Nosadello di Pandino (Cremona), costituita per rogito Agnesi in data 26 gennaio 1923, repertorio 3540;

30) Società cooperativa « Di produzione consumo e lavoro di San Michele di Ripalta Nuova », con sede in Ripalta Nuova (Cremona), costituita per rogito Donati in data 19 marzo 1920, repertorio 13089;

31) Società cooperativa « Agricola di produzione e lavoro », con sede in Romanengo (Cremona), costituita per rogito Pergami in data 2 gennaio 1921, repertorio 2131/3811;

32) Società cooperativa di consumo produzione e lavoro « La Rinata », con sede in Salvirola (Cremona), costituita per rogito Ruggeri Pergani in data 6 dicembre 1921, repertorio 2286/4119;

33) Società cooperativa « Edile Operaia », con sede in Brossasco (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 26 novembre 1946, repertorio 7929;

34) Società cooperativa « C.O.P.I.R. Operaia partigiani reduci ex internati », con sede in Brossasco (Cuneo), costituita per rogito Cussino in data 9 ottobre 1946, repertorio 8341;

35) Società cooperativa « Partigiana trasporti Valle Varaita », con sede in Castiglione Saluzzo (Cuneo), costituita in data 28 luglio 1945;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Autonoma Piemontese operaia - LA.CA.PO. », con sede in Lagnasco (Cuneo), costituita per rogito Giacosa in data 8 luglio 1945, repertorio 4856;

37) Società cooperativa di lavoro « Edile reduci ed ex internati », con sede in Rossana (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 13 luglio 1946, repertorio 7389/3652;

38) Società cooperativa « Di consumo tra agricoltori », con sede in Andonno di Valdieri (Cuneo), costituita in data 26 agosto 1945;

39) Società cooperativa di lavoro « Edile partigiani e reduci », con sede in Venasca (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 21 maggio 1946;

40) Società cooperativa « Consumo fra lavoratori », con sede in Vernante (Cuneo), costituita in data 2 settembre 1945;

41) Società cooperativa agricola « Tra produttori per il miglioramento dell'agricoltura metapontina », con sede in Matera, costituita per rogito Lentini in data 21 ottobre 1950;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora », con sede in Salandra (Matera), costituita per rogito Palese in data 5 marzo 1949;

43) Società cooperativa « Reduci e combattenti », con sede in Valsinni (Matera), costituita per rogito Biagio Virgilio in data 27 luglio 1946;

44) Società cooperativa « Corda Fratres », con sede in Napoli, costituita per rogito Angrisani in data 19 gennaio 1950, repertorio 5266;

45) Società cooperativa edilizia « Nemesi », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 20 settembre 1950, repertorio 9475;

46) Società cooperativa « La Portabagagli compartimentale », con sede in Napoli, costituita per rogito Brancaccio in data 9 novembre 1953, repertorio 9912;

47) Società cooperativa « Di consumo e agricola A.C.L.I. », con sede in Morano di Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 10 ottobre 1948, repertorio 14263;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aedificat », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 27 ottobre 1951, repertorio 2964;

49) Società cooperativa di lavoro netturbini « Madonna della Neve », con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Monticelli in data 6 gennaio 1963, repertorio 96163.

(5219)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

### Corso dei cambi del 30 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,18 | 624,10 | 624,05 | 624,10 | 624,10 | 624,10 | 624,10 | 624 — | 624,10 | 624,16 |
| $ Can. | 580,05 | 580,20 | 580,25 | 580 — | 579 — | 580,12 | 580,05 | 579,90 | 580 — | 580 — |
| Fr. Sv. | 144,63 | 144,64 | 144,67 | 144,62 | 144,62 | 144,68 | 144,56 | 144,65 | 144,64 | 144,65 |
| Kr. D. | 90,27 | 90,26 | 90,19 | 90,28 | 90,30 | 90,32 | 90,30 | 90,30 | 90,25 | 90,24 |
| Kr. N. | 87,25 | 87,24 | 87,22 | 87,23 | 87,20 | 87,26 | 87,24 | 87,25 | 87,26 | 87,25 |
| Kr. Sv. | 121,01 | 120,92 | 120,83 | 120,86 | 120,80 | 120,96 | 120,815 | 121 — | 120,96 | 120,95 |
| Fol. | 172,72 | 172,75 | 172,72 | 172,69 | 172,70 | 172,73 | 172,71 | 172,75 | 172,70 | 172,68 |
| Fr. B. | 12,527 | 12,524 | 12,53 | 12,5225 | 12,53 | 12,52 | 12,525 | 12,57 | 12,53 | 12,53 |
| Franco francese | 127,46 | 127,38 | 127,40 | 127,30 | 127,37 | 127,40 | 127,29 | 127,40 | 127,41 | 127,36 |
| Lst. | 1741,59 | 1741,65 | 1740,70 | 1741,15 | 1741,30 | 1741,95 | 1740,75 | 1741,50 | 1741,50 | 1741,50 |
| Dm. occ. | 155,886 | 156,05 | 156,08 | 155,98 | 155,85 | 155,89 | 155,87 | 155,90 | 155,87 | 156,02 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,18 | 24,175 | 24,1675 | 24,15 | 24,16 | 24,1675 | 24,17 | 24,17 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,711 | 21,71 | 21,75 | 21,71 | 21,78 | 21,71 | 21,712 | 21,72 | 21,71 | 21,71 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,415 | 10,4050 | 10,42 | 10,42 | 10,406 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

### Media dei titoli del 30 giugno 1966

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,50 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,55 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,725 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,90 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,625 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,225 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,50 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,475 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,325 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 30 giugno 1966

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,10 |
| 1 Dollaro canadese | 580,025 |
| 1 Franco svizzero | 144,59 |
| 1 Corona danese | 90,29 |
| 1 Corona norvegese | 87,235 |
| 1 Corona svedese | 120,837 |
| 1 Fiorino olandese | 172,70 |
| 1 Franco belga | 12,524 |
| 1 Franco francese | 127,33 |
| 1 Lira sterlina | 1740,95 |
| 1 Marco germanico | 155,925 |
| 1 Scellino austriaco | 24,167 |
| 1 Escudo Port. | 21,711 |
| 1 Peseta Sp. | 10,405 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n 22 (Settore pollame) in provenienza da**

- **— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso**
- **— Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi prelievo | Paesi terzi T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone): | | | | | | | | |
| | 01 13 | - di peso non superiore a 185 grammi . . | per numero | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 15,20 | |
| | | - altri: | | | | | | | | |
| | 02 14 | - - polli e galline . . . . . . . . . . | per kg | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 47,40 | |
| | 03 15 | - - anatre . . . . . . . . . . . . . | » | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 54,80 | |
| | 07 17 | - - oche . . . . . . . . . . . . . . | » | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 50,25 | |
| | 06 16 | - - tacchini . . . . . . . . . . . . | » | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 56,85 | |
| | 09 18 | - - faraone . . . . . . . . . . . . . | » | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 92,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | | | | | | |
| | | - volatili da cortile interi: | | | | | | | | |
| | | - - polli e galline (*a*): | | | | | | | | |
| | 06 | - - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe . . . . . . | » | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 57,00 (*c*) | |
| | 07 | - - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio . . . . . | » | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 67,70 (*c*) | |

| Numero | | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi prelievo | Paesi terzi T.C% |
| 02.02 (segue) | 08 | - - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio . | per kg | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 73,00 (*d*) | |
| | | - - anatre (*a*) | | | | | | | | |
| | 10 | - - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe . | » | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 62,30 | |
| | 12 | - - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio | » | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 78,30 | |
| | | - - oche (*a*) | | | | | | | | |
| | 17 | - - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe | » | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 75,60 | |
| | 19 | - - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio | » | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 71,80 | |
| | 13 | - - tacchini . . . . . . . . . . . . | » | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 81,20 | |
| | 15 | - - faraone . . . . . . . . . . . . | » | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 132,30 | |
| | | - parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie): | | | | | | | | |
| | 16 | - - petti e pezzi di petti, di tacchini | » | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 148,90 | |
| | 18 | - - petti e pezzi di petti, di altri volatili | » | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 104,25 | |
| | | - - cosce e pezzi di cosce | | | | | | | | |
| | 20 | - - - cosce di tacchini (drumsticks) | » | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 55,85 | |
| | 21 | - - - altri . . . . . . . . . . . . | » | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 93,05 | |
| | | - - metà o quarti | | | | | | | | |
| | 25 | - - - di polli e galline . . . . . | » | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 73,00 (*d*) | |
| | 26 | - - - di anatre . . . . . . . . . . | » | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 78,30 | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Unità imponibile | Importazioni da: Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi | Paesi terzi prelievo | Paesi terzi T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 30 | - - - di tacchini | per kg | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 81,20 | |
| | 29 | - - - di oche | » | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 71,80 | |
| | 31 | - - - di faraone | » | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 132,30 | |
| | 35 | - - ali | » | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 55,85 | |
| | 23 38 | - - altre parti | » | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 37,20 (e) | |
| | 02 03 | - frattaglie commestibili di volatili da cortile | » | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 34,25 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | | | | | | |
| | 01 02 03 | A. fegati grassi d'oca o di anatra | » | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 354,70 (b) | 5 |
| | 04 05 06 | B. altri | » | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 84,60 (b) | 14 |
| ex 02.05 | 01 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 92,30 | |
| 15.01-B | 08 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 92,30 (b) | 18 |
| ex 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili: | | | | | | | | |
| | 11 | - conserve di volatili con ossa | » | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 70,95 (b) | 21 |
| | 13 | - conserve di volatili senza ossa | » | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 177,35 (b) | 21 |
| | 14 | - preparazioni a base di carni di volatili | » | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 152,65 (b) | 21 |

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 50,00 per chilogramma.

(e) Ai « dorsi e colli », si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(5014)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione con modifiche, dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canej e Montiglie », con sede in frazione Montiglie del comune di Settimo Vittone (Torino).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 18104 in data 17 giugno 1966, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canej e Montiglie », con sede in frazione Montiglie del comune di Settimo Vittone (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 25 settembre 1960.

(5293)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'alveo del cavo Fossa Marza e adiacente all'argine sinistro del torrente Crostolo, in comune di Gualtieri (Reggio Emilia).**

Con decreto 27 maggio 1966, n. 902/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'alveo del cavo Fossa Marza sito parallelamente ed adiacente all'argine sinistro del torrente Crostolo segnato nel catasto del comune di Gualtieri (Reggio Emilia) al foglio n. 41, mappali 5953 (Ha. 0.15.55); 5954 (Ha. 0.00.74); 5955 (Ha. 0.00.50); 5956 (Ha. 0.02.34); 5957 (Ha. 0.00.46); 5958 (Ha. 0.00.28); 5959 (Ha. 0.01.35); 5960 (Ha. 0.01.31); 5961 (Ha. 0.01.38); 5962 (Ha. 0.01.30); 5963 (Ha. 0.10.85); al foglio n. 37, mappali 5964 (Ha. 0.03.00); 5965 (Ha. 0.07.00); 5966 (Ha. 0.10.10); 5967 (Ha. 0.11.45); al foglio n. 22, mappali 5968 (Ha. 0.12.10); 5969 (Ha. 0.01.50); al foglio n. 27, mappali 5970 (Ha. 0.01.70); 5971-*a* (Ha. 0.11.83); 5971-*b* (Ha. 0.08.75); 5971-*c* (Ha. 0.02.70); 5971-*d* (Ha. 0.01.72); al foglio n. 27/32, mappale 5972-*a* (Ha. 0.14.46); al foglio n. 32, mappali 5972-*b* (Ha. 0.63.56); 5972-*c* (Ha. 0.00.75); al foglio n. 27/32, mappale 5972-*d* (Ha. 0.03.95); al foglio n. 27, mappale 5972-*e* (Ha. 0.03.90); al foglio n. 37, mappale 5972-*f* (Ha. 0.03.50), di complessivi Ha. 1.98.03 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1961 dall'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5342)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto d'alveo della roggia Stura in comune di Casale Monferrato (Alessandria).**

Con decreto 11 maggio 1966, n. 838/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto d'alveo della roggia Stura segnato nel catasto del comune di Casale Monferrato (Alessandria) al foglio n. 10, di mq. 1296 ed indicato in tinta verde nella planimetria in data 18 gennaio 1941, in scala 1:2000 e 1:500 inviata con foglio 11 febbraio 1957, n. 1536 dall'Ufficio del genio civile di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5343)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di ex alveo del torrente Galia in comune di Scalea (Cosenza)**

Con decreto 7 maggio 1966, n. 817/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Galia, segnato nel catasto del comune di Scalea (Cosenza), al foglio n. 9 (adiacente alle particelle 223, 6, 44, 43 e 210), di mq. 656,50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 agosto 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5313)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Locri**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Locri, con la retribuzione iniziale di L. 518.300 annue lorde (gruppo 3°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

*b*) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

*f*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*h*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla procura generale di Catanzaro.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

*b*) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva; ma che, per qualsiasi del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto compentente in bollo;

*c*) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1738 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1738.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*d*) certificato, su carta bollata rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

*g*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1966

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *giugno* 1966
*Registro n.* 20, *foglio n.* 92

**(5239)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 30 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Spoleto, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Riccitiello dott. Ciro | punti | 87,84 | su 132 |
| 2. Cassetti dott. Luigi | » | 79,06 | » |
| 3. Tovagliari dott. Celso | » | 79 — | » |
| 4. Schlitzer dott. Pasquale | » | 78,96 | » |
| 5. Ruggieri dott. Angelantonio | » | 77,95 | » |
| 6. De Filippi dott. Filippo | » | 76,90 | » |
| 7. Caruso dott. Antonio | » | 76,08 | » |
| 8. Romano dott. Giacomo | » | 75,34 | » |
| 9. Buono dott. Raffaele | » | 74,79 | » |
| 10. Calistri dott. Umberto | » | 74,72 | » |
| 11. Zingaretti dott. Vincenzo | » | 74,13 | » |
| 12. Fuscà dott. Cesare | » | 73,78 | » |
| 13. Marceca dott. Ignazio | » | 73,27 | » |
| 14. Bortolan dott. Mariano | » | 73,25 | » |
| 15. Vincenzoni dott. Alvaro | » | 73,12 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. Coverlizza dott. Mario | punti | 72,72 | su 132 |
| 17. Pasquale dott. Giusto | » | 72,68 | » |
| 18. Fioretti Renato | » | 72,43 | » |
| 19. Salzano dott. Antonio | » | 72 — | » |
| 20. Mendillo dott. Alfredo | » | 71,70 | » |
| 21. Fedele dott. Antonino | » | 71,50 | » |
| 22. Visioli dott. Lino | » | 71,20 | » |
| 23. Martone dott. Pasquale | » | 71,18 | » |
| 24. Di Tizio Marino | » | 71,16 | » |
| 25. De Cata dott. Carlo | » | 71,09 | » |
| 26. Pittà dott. Giuseppe | » | 70,96 | » |
| 27. Pace dott. Domenico | » | 70,95 | » |
| 28. Curulli dott. Agostino | » | 70,77 | » |
| 29. Finarelli dott. Arnaldo | » | 70,42 | » |
| 30. Scalia dott. Benedetto | » | 70,36 | » |
| 31. Petronio Bartolomeo | » | 70 — | » |
| 32. Bartelloni dott. Manlio. | » | 69,86 | » |
| 33. Cusumano dott. Lorenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 69,10 | » |
| 34. Vivaldi dott. Sebastiano | » | 69.10 | » |
| 35. Lisi dott. Antonio | » | 68,98 | » |
| 36. Cavalieri dott. Leovigildo | » | 68,57 | » |
| 37. Gasponi Vittorio | » | 68,10 | » |
| 38. Preteroti Bruno | » | 67,66 | » |
| 39. Montagano Mario | » | 67,58 | » |
| 40. Caizzi Gaetano | » | 67,33 | » |
| 41. Bartolomei Adelmo | » | 66,87 | » |
| 42. Crisopulli dott. Domenico | » | 66,52 | » |
| 43. Bernardi Celio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 66,50 | » |
| 44. Milano Alberto | » | 66,50 | » |
| 45. Ilari Elio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 66 — | » |
| 46. Pettinicchio dott. Matteo | » | 66 — | » |
| 47. Trapani Leopoldo | » | 65,56 | » |
| 48. Pastore dott. Ettore | » | 65,31 | » |
| 49. Flacco Fioravante | » | 64,24 | » |
| 50. Perri Marziale | » | 64,02 | » |
| 51. Gennari Dante | » | 62,50 | » |
| 52. Micio dott. Ardesino | » | 62,28 | » |
| 53. Di Giovine dott. Gaetano | » | 60,18 | » |
| 54. Perruggino Giovanni | » | 59,66 | » |
| 55. Boianelli dott. Fernando | » | 59,23 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5297)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1015 in data 10 aprile 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1964;

Visti gli articoli 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici ai posti di cui sopra;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Facchini dott. Valentino, medico provinciale capo dei ruoli del Ministero della sanità;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica - Università di Parma;

Carreras prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Guacci dott. Michele, direttore di sezione - prefettura di Parma.

Ferrari Rosa in Cavalli, ostetrica condotta.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Catello Amato, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma, presso la clinica ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma e dell'Ufficio del medico provinciale di Parma.

Parma, addì 11 giugno 1966

*Il medico provinciale*: LOPES

(5165)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 38 del 26 gennaio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Bari, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari è così costituita:

*Presidente*:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Ressa dott. Donato, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Marra dott. Alfonso, medico provinciale capo;

Ferrarini prof. Alfredo, primario medico dell'Ospedale consorziale di Bari;

Pellegrini prof. Paolo, primario chirurgo dell'Ospedale civile « Di Venere », Bari;

Pantaleo dott. Romeo, medico condotto, Bari.

*Segretario*:

Zecchino dott. Emilio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* stabilendo la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Bari e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Bari, addì 30 maggio 1966

*Il medico provinciale*: MARCECA

(5071)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

**Graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti 30 aprile 1965, n. 455 e 24 agosto 1965, n. 4002 con i quali, rispettivamente, venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1963 e da tale concorso venne stralciata la seconda condotta (Fossa e Vallalta) del comune di Concordia, a causa della sua soppressione;

Visto il successivo decreto 10 agosto 1965, n. 3882, concernente l'ammissione al concorso sopraindicato dei candidati in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 6001 del 7 dicembre 1965;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 in provincia di Modena:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gandolfi Luigi | punti | 68,52 | su 120 |
| 2. | Pagliani Gianluigi | » | 65,88 | » |
| 3. | Domenicali Giacomo | » | 62,20 | » |
| 4. | Zanoli Fernando | » | 58,73 | » |
| 5. | Volpogni Domenico | » | 56,68 | » |
| 6. | Bonara Luigi | » | 55,89 | » |
| 7. | Bellei Silvio | » | 50,80 | » |
| 8. | Mazzei Americo | » | 50,50 | » |
| 9. | Pifferi Benito | » | 49,62 | » |
| 10. | Venturelli Aldo | » | 48,86 | » |
| 11. | Omodei Gianni | » | 48,67 | » |
| 12. | Salerno Giovanni (invalido di guerra) | » | 44,83 | » |
| 13. | Caroli Antonio | » | 44 — | » |
| 14. | Vignudini Gianfranco | » | 43,97 | » |
| 15. | Carpigiani Dino | » | 42,65 | » |
| 16. | Vecchi Benso | » | 42,08 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 maggio 1966

*Il medico provinciale*: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6001, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1963;

Viste le preferenze indicate dai candidati dichiarati idonei;

Considerato che il dott. Giovanni Salerno, 12° classificato, è invalido militare di guerra;

Visto l'art. 9, lettera *b*), della legge 10 giugno 1950, n. 375;

Ritenuto che il beneficio della riserva dei posti, di cui alla citata disposizione di legge, va concesso anche quando sia messo a concorso un posto soltanto, ma l'organico contenga un numero plurimo di posti;

Considerato che la predetta condizione ricorre in relazione alla 3ª condotta del comune di Montese, per la quale il suddetto dott. Giovanni Salerno ha dunque diritto a precedenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai Comuni e dalle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gandolfi Luigi: Castelnuovo Rangone (condotta unica);
2) Pagliani Gianluigi: San Possidonio (condotta unica);
3) Salerno Giovanni: Montese (3ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 maggio 1966

*Il medico provinciale*: RENZULLI

(5184)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso al posto di veterinario comunale aggiunto del comune di Asti.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 24 settembre 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale aggiunto al comune di Asti;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Asti, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Asti e del comune di Asti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Gallo dott. Carlo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Asti;

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario, titolare dell'Ufficio veterinario provinciale di Alessandria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Quaglia dott. Francesco, veterinario condotto.

*Segretario*:

Pagliari dott. Remigio, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Asti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Asti, addì 10 giugno 1966

*Il veterinario provinciale*: NOTARI

(5107)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA E CARRARA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Massa Carrara**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1006/14.8 del 15 dicembre 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Zeri vacante nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1965;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e a norma dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa Carrara, dall'Ordine dei medici veterinari di Massa Carrara e dal Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Zeri vacante in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

*Presidente*:

Valerio dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Massa Carrara.

*Componenti*:

Martini dott. prof. Igino, veterinario provinciale di Como;

Romboli dott. prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria ed ispezione delle carni dell'Università di Pisa;

Paltrinieri dott. prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione della prefettura di Massa Carrara;

Spadoni dott. Nello, veterinario condotto del comune di Pontremoli.

*Segretario*:

Biagini dott. Alfredo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di La Spezia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Massa non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e in quello del comune di Zeri, e della locale Prefettura.

Massa, addì 31 maggio 1966

*Il veterinario provinciale*: COSTANZO

(5223)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 312 del 18 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno e dell'Ordine provinciale dei veterinari di Salerno;

Atteso che il comune di Eboli, benchè più volte invitato da questo Ufficio e dalla locale Prefettura, non ha fatto pervenire la designazione di propria competenza per cui nella scelta del veterinario condotto si rende necessario tener presente solo le designazioni degli altri enti interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Giovine dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore della prefettura di Salerno;

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario;

Bonaduce prof. Antonio, docente di ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;

Barboni prof. Elio, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Ferrara dott. Vinicio, veterinario condotto del comune di Salerno.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Salerno e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 15 giugno 1966

*Il veterinario provinciale*: FERRARA

(5246)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.